

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4818 del 20/09/2018
Oggetto	Procedimento MO15A0049 (ex 7389/S). Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (riempimento piscina ed irrigazione attrezzature sportive) mediante un pozzo in comune di Carpi (MO). Ditta AQUANOVA CARPI srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5033 del 20/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: **Procedimento M015A0049 (ex 7389/S). ditta AQUANOVA CARPI srl.**
Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale mediante pozzo sito a Carpi (MO), località Piscine Comunali.

Regolamento regionale n. 41/2001, articolo 18.

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 2242 del 29/12/2005, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Gestione Demanio Idrico) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1195 del 25/7/2016 avente ad oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO dell'istanza di concessione presentata dal sig. Davoli Roberto, in qualità di legale rappresentante della ditta AQUANOVA CARPI srl, acquisita dall'ex Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po - sede di Modena - della Regione Emilia Romagna e registrata al protocollo n. PG.2015.473948 del 03/07/2015, con la quale il medesimo sig. Davoli ha chiesto di derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (riempimento piscine ed irrigazione attrezzature sportive) mediante un pozzo da perforare su terreno di proprietà dell'Amministrazione comunale di Carpi (MO), individuato catastalmente al foglio 114 mappale 56 del NCT dello stesso comune;

TENUTO CONTO che la ditta AQUANOVA CARPI srl:

1. a seguito dell'istruttoria eseguita, con determinazione Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po - sede di Modena - della Regione Emilia Romagna, atto n. 12311 del 28/09/2015, che si intende integralmente richiamata, è stato autorizzato ad eseguire i lavori di perforazione del pozzo in argomento;
2. ha presentato la prevista scheda tecnica del pozzo realizzato nonché la relazione di asseverazione, a firma del dott. geol. Pier Luigi Dallari, registrata al protocollo dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po - sede di Modena - della Regione Emilia Romagna in data 11/02/2016 n. PG.2016.0085911;

ACCERTATO che l'utenza di cui si richiede la concessione è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea;
- portata istantanea massima di emungimento 2,6 l/s;
- volume massimo di prelievo 42.200 m³/anno;
- il pozzo è ubicato in comune di Carpi (MO), su terreno distinto nel NCT dello stesso comune, al foglio 114 mappale 56 , avente le seguenti coordinate piane UTM RER X= 647.646 Y=960.859;
- la ditta AQUANOVA CARPI srl ha in gestione l'impianto sportivo natatorio del Comune di Carpi;

VERIFICATO che:

- la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria per la richiesta di concessione con procedura ordinaria;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera c) art. 152, comma 1 della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 2242/2005, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale (42.200 m³/anno) e la portata nominale massima della derivazione (2,6 l/s) sono mediamente congrui;
- il pozzo realizzato:
 - non insiste entro il perimetro di aree di rispetto e salvaguardia di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
 - non ricade all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007(linee guida SIC,ZPS, RETENATURA2000);
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato inferiore" codice 2700ER-DQ2-PACI con stato chimico e quantitativo buono;
- con criticità tendenziale "bassa" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia);

VERIFICATO che:

- l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa Agenzia - S.A.C., a

seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

ATTESO, che la ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è tenuta:

- a versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalla norme regionali vigenti;
- ad installare un contatore volumetrico sull'opera di presa che quantifichi il reale volume idrico derivato annualmente;

RITENUTO pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2027**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

ATTESTATA la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **ACQUANOVA CARPI srl** con sede in Via Carlo Pisacane n. 2 nel comune di Carpi(MO) CF/P.iva 03544010360, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso industriale in comune di Carpi (MO)
- codice procedimento **MO15A0049 (ex 7389/S)**;

b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile, dal pozzo in argomento, pari ad una **portata massima di l/s 2,6** e ad un **quantitativo volumetrico non superiore a m³/anno 42.200**;

c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, **fino al 31.12.2027**;

e) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- del canone di concessione per l'annualità 2018, fissato nella cifra di € 696,08, corrisponde ai quattro dodicesimi (settembre-dicembre) dell'importo annuale (pari ad € 2088,24);

- del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione fissato in € 2088,24;

g) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;

k) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

i) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

1) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 N. 104 - ART. 133, c.1b) e s.m. dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **ACQUANOVA CARPI srl** con sede in Via Carlo Pisacane n. 2 nel comune di Carpi(MO) CF/P.iva 03544010360, codice procedimento **M015A0049** - ex 7389/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale di esercizio **2,6 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **42.200 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso industriale (riempimento vasche e irrigazione attrezzature sportive)dell'impianto natatorio di proprietà del Comune di Carpi.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà del comune di Carpi (MO) sito nel medesimo comune in Piazzale delle Piscine.

Dati tecnici del pozzo

- colonna tubolare in PVC atossico del diametro esterno di Ø=mm. 125, spessore 6 mm;
- profondità manufatto m. 137 dal piano campagna;
- **data di realizzazione: anno 2016**;
- **monofalda con tratto filtrante da -126 a -132 metri da piano campagna**;
- **portata nominale massima = 2,6 l/s**;
- coordinate catastali: foglio 114, mappale 56 del NCT del comune di Carpi (MO);
- coordinate geografiche U.T.M. RER 32 X= 647.646 Y= 960.859;
- contatore volumetrico;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 3,0.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, è assentita sino al **31/12/2027**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2018 ammonta a € 696,08, corrispondente ai quattro dodicesimi (settembre-dicembre) dell'importo annuale (pari ad € 2.088,24) ed è da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.**

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di **€ 2088,24** e deve essere

versato prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione. Per la verifica ed il contenimento dei quantitativi di acqua derivata, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - S.A.C. di Modena - Via P. Giardini n. 472 (lato via Cagliostro scala L) - 41124 Modena;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21/12/2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da

direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.